



FNOmCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 34

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ DECRETO-LEGGE 20
MARZO 2014, N. 34 –
DISPOSIZIONI URGENTI PER
FAVORIRE IL RILANCIO
DELL'OCCUPAZIONE E PER
LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI A CARICO
DELLE IMPRESE.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 recante **“disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”**.

Il provvedimento prevede disposizioni che trovano applicazione anche agli Ordini professionali.

In particolare l'art. 1 concernente **“Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine”** è di particolare interesse perché l'assunzione di personale a tempo determinato previo espletamento di procedura selettiva è una delle possibilità già previste dalla legge e dal CCNL.

In particolare si dispone che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non debba più essere correlata a specifiche “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ma di fatto tali contratti possano essere conclusi tra datore di lavoro e lavoratore per qualunque esigenza. Si rileva inoltre che viene stabilito che tali contratti, non possano avere durata superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe ammesse fino ad un massimo di otto volte.

il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro in tale forma non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Tuttavia per le imprese (datori di lavoro) che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Viene inoltre confermato che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulti direttamente o indirettamente da atto scritto.

L'art. 2 recante **“Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato”** introduce alcune

FNOmCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2014/3515-27-03-2014-PARTENZA

innovazioni alla disciplina di tale tipologia contrattuale. In particolare si dispone che al lavoratore sia riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

Il ricorso alla forma scritta risulta necessario per il solo contratto ed il patto di prova e non più per il relativo piano formativo individuale.

Viene disposta l'eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti debba essere necessariamente condizionata alla conferma in servizio (nel limite del 30% delle nuove assunzioni) di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.

L'art. 4 recante "**Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva**" stabilisce che "chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)".

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dovranno essere definiti, con decreto ministeriale, i requisiti di regolarità, i contenuti, le ipotesi di esclusione e le modalità della suddetta verifica.

La nuova procedura telematica sarà quindi effettivamente operativa dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.

Infine si rileva che il decreto-legge indicato in oggetto deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

